



N. 1167-C

Relazione orale

Relatori CASTRO e SALTAMARTINI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 11^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(11^a - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008,
degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1441

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di disoccupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1441-quater)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

(V. Stampato n. 1167)

modificato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2009

(V. Stampato Camera n. 1441-quater-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 2010*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni riunite
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1	<i>Pag.</i>	5
- articolo 2	»	6
- articolo 5	»	8
- articolo 14	»	9
- articolo 20	»	10
- articolo 21	»	12
- articolo 22	»	13
- articolo 24	»	16
- articolo 27	»	18
- articolo 31	»	19
- articolo 32	»	21
- articolo 34	»	22
- articolo 46	»	23
- articolo 48	»	25
- articolo 49	»	31

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione» fino a: «domanda».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

1.2

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione» fino a: «domanda».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

Art. 2.**2.1**

BASSOLI, GHEDINI, ROILO, TREU, BIANCO, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, SOLIANI, VITALI, BAIO

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: «dei predetti ministeri» con le seguenti: «del predetto ministero» e sopprimere la parola: «rispettivamente»;

b) alla lettera a), sopprimere le parole: «rispettivamente» e «e del Ministero della salute»;

c) alla lettera c) sopprimere le parole: «, il Ministero della salute»; sostituire le parole: «i predetti ministeri» con le seguenti: «il predetto ministero»;

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero del Ministro della salute» fino a: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché» con le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute e»;

e) alla rubrica, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

2.2

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione».

2.3

CURSI

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «direttive» con la seguente: «indicazioni».

2.4

ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la competenza ad» con le seguenti: «la possibilità di».

Art. 5.

5.1

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Art. 14.

14.1

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Art. 20.**20.1**

NEROZZI, ROILO, PEGORER, CASSON, SCANU, BLAZINA, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI, BAIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.2

PARDI, CARLINO, CAFORIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.3

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne» con le seguenti: «si interpreta nel senso che la delega di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, concerne».

20.4

PARDI, CARLINO, CAFORIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da «l'esclusione» fino a: «a bordo del» con le seguenti: «le norme di tutela riguardanti l'esposizione a rischio amianto trovano applicazione con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto ministeriale al fine di integrare la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per garantire le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro a bordo del naviglio di Stato, te-

nendo conto della particolarità delle condizioni di impiego e delle esigenze operative».

20.5

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'esclusione» fino a: «a bordo del» con le seguenti: «le disposizioni di legge relative all'esposizione all'amianto si applicano con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

20.6

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie asbesto-correlate ha diritto al risarcimento in via amministrativa del danno subito, previa attestazione del periodo di imbarco effettuato sul naviglio di stato nel quale sia provata la presenza a bordo di materiale contenente amianto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

Art. 21.

21.1

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso 01, sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 22.**22.1**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" con le seguenti: «la parola: "medici" è soppressa».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «medici».

22.2BOSONE, BASSOLI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, CHIAROMONTE,
COSENTINO, GHEDINI, ICHINO, Ignazio MARINO, NEROZZI, PASSONI, PORETTI,
SOLIANI**Respinto**

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

22.3

Mariapia GARAVAGLIA, ROILO, RUSCONI, TREU, ADRAGNA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, MARCUCCI, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "professori universitari" sono aggiunte le parole: ", ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

22.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato».

22.5

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universi-

tari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».

22.6

CARLINO, PARDI, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: ”, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

Art. 24.**24.0.1**

RUSCONI, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, ADRAGNA, BLAZINA, CERUTI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, ICHINO, MARCUCCI, ROILO, PASSONI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, TREU, VITA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Indennità di ente)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

24.0.2

GHEDINI, BIANCO, ROILO, TREU, Vittoria FRANCO, ADRAGNA, BIONDELLI, BAIO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Estensione dei congedi parentali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al "Fondo per le aree sottoutilizzate" è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Art. 27.

27.1

MORRA, COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni;"».

Art. 31.**31.1**

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, capoverso «Art. 412-quater», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel primo periodo al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà».

31.2

TREU, GHEDINI, ROILO, ICHINO, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Al comma 8, sopprimere la parola: «412,».

31.3

TREU, ROILO, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

31.4

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «le parti contrattuali» aggiungere le seguenti: «, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.».

31.5

GHEDINI, ROILO, ICHINO, TREU, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),».

Conseguentemente:

a) al comma 10, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

b) al comma 11, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

c) al comma 12, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: », comma 1, lettere a), b) e c),».

31.6

ROILO, TREU, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «, sentite le parti sociali», con le seguenti: «, d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

31.7

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentite le parti sociali» con le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

31.8

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

Art. 32.

32.1

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

32.2

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32.3

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Art. 34.

34.1

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

Art. 46.**46.1**

BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), capoverso «30», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei»;

b) al comma 1, lettera c), capoverso «81», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei».

46.2 (v. testo 2)

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita dalla seguente: «legge».

46.2 (testo 2)

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita dalla seguente: «legge».

46.3

GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «28», sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «legge».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), capoverso «30», alinea, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente «legge»;

b) al comma 1, lettera c), capoverso «81», alinea, sostituire la parola «disposizione» con la seguente «legge».

46.4 (v. testo 2)

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera b), le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita con la seguente: «legge».

46.4 (testo 2)

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 30, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e la parola: «disposizione» è sostituita con la seguente: «legge».

46.5 (v. testo 2)

CARLINO, PARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «81», sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi» e la parola: «disposizione» con la seguente: «legge».

46.5 (testo 2)

CARLINO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «81», sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi» e la parola: «disposizione» con la seguente: «legge».

Art. 48.**48.2**

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, TREU, ROILO, ADRAGNA

Respinto*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*
_____**48.1**

CARLINO, PARDI

Respinto*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*
_____**48.3**

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 6, inserire il seguente:**«6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».*
_____**48.4**

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**«7-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».*
_____**48.5**

CARLINO, PARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**«7-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».*

48.6

FINOCCHIARO, RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

48.7

CARLINO, PARDI, GIAMBRONE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

48.8 (v. testo corretto)

ICHINO

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di *stage* finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

2. Il contratto di *stage* impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di *tutor* aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello *stage* e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

3. Il contratto di *stage* non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

4. Il contratto di *stage* può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

5. Il contratto può prevedere che non sia corrisposta allo stagista alcuna retribuzione solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro. Negli altri casi deve essere corrisposta allo stagista una retribuzione non inferiore al 40 per cento del minimo di cui all'articolo 2092. Tale retribuzione è esente da contribuzione previdenziale. Alla stipulazione del contratto può partecipare anche un soggetto terzo, il quale si impegna a corrispondere all'impresa, in tutto o in parte, il costo della retribuzione dello stagista.

6. Dell'attivazione dello *stage*, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

7. Lo *stage* protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo *stage* attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale e del *tutor* scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.8 (testo corretto)

ICHINO

Dichiarato inammissibile limitamente al comma 5, respinto per la parte restante

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di *stage* finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

2. Il contratto di *stage* impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di *tutor* aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna

l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello *stage* e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

3. Il contratto di *stage* non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

4. Il contratto di *stage* può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

5. Il contratto può prevedere che non sia corrisposta allo stagista alcuna retribuzione solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro. Negli altri casi deve essere corrisposta allo stagista una retribuzione non inferiore al 40 per cento del minimo di cui al contratto collettivo applicabile. Tale retribuzione è esente da contribuzione previdenziale. Alla stipulazione del contratto può partecipare anche un soggetto terzo, il quale si impegna a corrispondere all'impresa, in tutto o in parte, il costo della retribuzione dello stagista.

6. Dell'attivazione dello *stage*, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

7. Lo *stage* protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo *stage* attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale e del *tutor* scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.9

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età. La stipulazione di un contratto di apprendistato con il quindicenne è consentita solo a condizione che questi abbia conseguito

il diploma di scuola media inferiore e previa autorizzazione motivata del Direttore della Direzione provinciale per l'impiego, su istanza dei genitori del giovane e sentito il titolare dell'azienda».

48.10

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età».

48.11

CARLINO, PARDI

Respinto

Il comma 8 è sostituito con il seguente:

«8. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.12

CARLINO, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.13

CARLINO, PARDI

Respinto

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.14

RUSCONI, BASTICO, TREU, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «si assolve» inserire le seguenti: «, esclusivamente in seguito al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado,».

48.15

BASTICO, RUSCONI, TREU, ROILO, Mariapia GARAVAGLIA, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), capoverso «30» della presente legge».

48.16

ROILO, PASSONI, NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

Art. 49.**49.1**

ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, ADRAGNA, BAIO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

49.2

CARLINO, PARDI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

49.3

GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, ADRAGNA, BAIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

49.4

PASSONI, ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, BLAZINA, NEROZZI, ADRAGNA, BAIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
